

**ENTI LOCALI – CONSIGLIERI COMUNALI**

**Accesso agli atti del Comune da parte del cittadino residente**

(Roma, 17 gennaio 2013)

FATTO

Il Signor ..., presidente dell'Associazione ..., inoltrava al Comune di ... tre istanze, rispettivamente in data 2,14 e 15 novembre 2012, volte ad ottenere informazioni sui dati relativi agli abusi edilizi nel territorio Comunale, il rilascio di copia dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune e di copia della relazione tecnica comunale riguardante il "computo metrico di Piazza ....

Le tre istanze venivano rigettate dall'Amministrazione resistente.

Il signor ... adiva la Commissione presentando tre distinti ricorsi, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente, con memoria del 17 gennaio 2013, confermava il proprio diniego, ritenendo le richieste d'accesso del ricorrente non supportate da un interesse concreto ma volte ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione, vietato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241.

DIRITTO

Rilevata l'assenza del difensore civico, sia a livello regionale che provinciale, la Commissione riconosce la propria competenza, al fine di evitare un vuoto di tutela in sede amministrativa.

Preliminarmente riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, i ricorsi del Signor ... devono essere accolti, poiché le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, richiamate dall'amministrazione resistente, recedono di fronte alla norma di cui all'articolo 10 del TUEL che, in quanto norma speciale, prevale rispetto alla disciplina generale.

In particolare, l'articolo 10 citato stabilisce, per tutti i cittadini residenti, singoli od associati, un diritto d'accesso dalla portata molto più ampia rispetto a quello disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, stabilendo, in particolare, che essi possano accedere a tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale e, in generale, a tutte le informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, a prescindere dall'individuazione di uno specifico interesse all'accesso, consentendo espressamente il generale controllo della cittadinanza sull'operato dell'amministrazione locale.

*Commissione per l'accesso  
ai documenti amministrativi*

Pertanto, nel caso di specie, appare del tutto illegittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale.

PQM

La Commissione accoglie i ricorsi e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

\*\*\*

**Accesso del Consigliere comunale al brogliaccio delle sedute di giunta**

(Roma, 27 marzo 2013)

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver presentato istanza di accesso, nella qualità di consigliere comunale presso il Comune resistente, al brogliaccio delle sedute di Giunta dal 1 gennaio al 27 dicembre 2012, ritenendo la conoscenza di tale documentazione funzionale allo svolgimento del proprio mandato ai sensi dell'art. 43, d. lgs. n. 267/2000.

Il Comune resistente, con provvedimento del 6 febbraio u.s., ha negato l'accesso ritenendo il brogliaccio domandato non rientrante nella nozione di documento amministrativo.

Contro tale diniego in data 2 marzo il Sig. ... ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig...., preliminarmente la Commissione si dichiara competente in quanto, pur essendo l'amministrazione resistente un ente locale, non risultando istituito il difensore civico né a livello provinciale né a livello regionale, la competenza si radica in via sussidiaria in capo alla scrivente.

## *Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi*

Ciò premesso, oggetto dell'impugnativa è il diniego di accesso al brogliaccio delle sedute di Giunta del Comune di... . L'amministrazione ha negato l'accesso sostenendo, confortato dalla giurisprudenza amministrativa, che il brogliaccio in questione non rientra nella nozione di documento amministrativo.

La scrivente Commissione è di diverso avviso. Il brogliaccio è un documento in cui vengono sinteticamente riportate, ad uso interno, le attività compiute in sede di giunta. Esso è quindi sicuramente un atto accessibile, dato che ai sensi dell'art. 22, c. 11, lett. d), della legge n. 241/90 anche gli atti interni rientrano nel concetto di "documento amministrativo", indipendentemente dalla loro eventuale idoneità probatoria. Ciò premesso è indubbio che i consiglieri comunali possano accedere a tale documento, tenuto conto che ai sensi degli artt. 10 e 43 del decreto legislativo n. 267/90, essi hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali non solo il libero e incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali ma anche tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, che è quello di controllare l'attività degli organi istituzionali del Comune. Di conseguenza, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione. Per i motivi su esposti il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

\*\*\*